

Autore : Vitali Giancarlo

Direttore tecnico del centro di formazione iscritto all'albo dei soggetti accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale nr 839 deò 6/10/2014 Regione Lombardia

LE COMPETENZE NECESSARIE PER LA “ISPEZIONE E VERIFICA PERIODICA DEI DPI”

VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEI DPI

OBBLIGHI LEGISLATIVI

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro

4. Il datore di lavoro

a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;

Articolo 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione: degli articoli 77, comma 4, lettere a),

QUADRO NORMATIVO

EN 365 –2005

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto

Requisiti generali per le istruzioni per l'uso, la manutenzione, l'ispezione periodica, la riparazione, la marcatura e l'imballaggio

La norma EN 365:2005 stabilisce che ciascun DPI anticaduta sia sottoposto a regolare manutenzione ed ispezione periodica e, nel caso necessario, siano effettuate le adeguate riparazioni

- **manutenzione:** serve a mantenere il dispositivo in condizioni di funzionamento sicuro per mezzo di azioni preventive quali pulizia ed adeguato immagazzinamento . **Può essere eseguita dall'utilizzatore** secondo le istruzioni fornite con la nota informativa;
- **ispezione periodica:** si intende l'attività da condurre con regolare periodicità (almeno ogni 12 mesi) prevedendo un'approfondita ispezione del DPI per verificare * la presenza di difetti. In questo caso l'attività deve essere svolta unicamente **da persona competente** e nel rispetto delle procedure d'ispezione periodica del fabbricante
- **La verifica periodica :** si intende l'attività da condurre con regolare periodicità (almeno ogni 12 mesi) per accertare che le prestazioni del dispositivo siano conformi all'impiego . la verifica prevede la prova funzionale come descritto nel manuale del fabbricante . La verifica periodica comprende anche una verifica documentale delle informazioni/certificazioni del fabbricante , qual'ora il dispositivo sia stato messo in commercio prime del **REGOLAMENTO (UE) 2016/425 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. La verifica può essere fatta solo da un tecnico ispettore con specifiche competenze tecniche certificate**
- **riparazione:** attività svolta qualora insorgano non conformità , malfunzionamenti del DPI, usure e che possono essere riparati . Attività che deve essere svolta unicamente da persona competente per le riparazioni, preventivamente **autorizzata dal fabbricante,**
- **persona competente dell'ispezione periodica**
Persona a conoscenza dei requisiti correnti di ispezione periodica, delle raccomandazioni e delle istruzioni emesse dal fabbricante applicabili al componente, al sottosistema o al sistema pertinente.
Nota 1 Questa persona dovrebbe essere in grado di identificare e valutare l'entità dei difetti, dovrebbe avviare l'azione correttiva da intraprendere e dovrebbe avere le capacità e le risorse necessarie per fare tutto ciò

ATTENZIONE

La norma EN 365 è stata pubblicata nel 2005 è stato poi pubblicato il REGOLAMENTO (UE) 2016/425 (entrato in vigore aprile 2018)

Pertanto è necessario verificare i requisiti dei dispositivi , sia quelli prodotti dopo tale data ma soprattutto quelli prodotti prima della pubblicazione , ai fini di stabilire la idoneità tecnica all'impiego dei DPI

Il fabbricante deve rilasciare per i nuovi prodotti (dopo il aprile 2018) o integrare la documentazione per i prodotti (prima il 2018) :

ISTRUZIONI PER L'USO

Le istruzioni per l'uso devono essere in formato scritto, devono essere chiare, leggibili e inequivocabili e devono contenere i dettagli appropriati, corredati, se necessario, da schemi per consentire l'uso corretto e sicuro del DPI o altro equipaggiamento.

devono comprendere:

- a) nome e dettagli di contatto del fabbricante o del rappresentante autorizzato, come appropriato;*
- b) dichiarazioni descrittive dell'equipaggiamento, il suo uso previsto, l'applicazione e le relative limitazioni;*
- c) avvertenze su condizioni mediche che potrebbero compromettere la sicurezza dell'utilizzatore dell'equipaggiamento in condizioni di uso normale e di emergenza;*
- d) avvertenze indicanti che l'equipaggiamento deve essere utilizzato unicamente da una persona addestrata e competente in condizioni di uso sicuro;*
- e) avvertenza indicante che deve essere messo in atto un piano di salvataggio per far fronte ad eventuali emergenze che potrebbero insorgere durante il lavoro;*
- f) avvertenze indicanti che non si possono apportare alterazioni o aggiunte all'equipaggiamento senza previo consenso scritto del fabbricante e che specifichino che eventuali riparazioni devono essere eseguite unicamente in conformità ai procedimenti specificati dal fabbricante;*
- g) avvertenza relativa al fatto che l'equipaggiamento non deve essere utilizzato al di fuori delle sue limitazioni o per scopi diversi da quelli previsti;*
- h) raccomandazione sul fatto che l'equipaggiamento dovrebbe essere un articolo personale, dove ciò è applicabile;*
- i) informazioni sufficienti per assicurare la compatibilità degli articoli dell'equipaggiamento quando assemblati in un sistema;*
- j) avvertenza su qualsiasi pericolo che possa derivare dall'uso di combinazioni di articoli dell'equipaggiamento in cui il funzionamento sicuro di ciascun articolo è influenzato o interferisce con il funzionamento sicuro di un altro;*
- k) istruzioni per l'utilizzatore affinché esegua un controllo dell'equipaggiamento prima di utilizzarlo, per assicurare che questo sia in una condizione efficiente e funzioni correttamente prima di utilizzarlo;*
- l) le caratteristiche dell'equipaggiamento che richiedono un controllo prima dell'uso, il metodo di controllo e i criteri in base ai quali l'utilizzatore può decidere se l'equipaggiamento sia o meno difettoso;*
- m) avvertenza dichiarante che per la sicurezza è essenziale che l'uso dell'equipaggiamento sia sospeso immediatamente in caso:
 - sorga qualche dubbio sulle sue condizioni di uso sicuro;*
 - o sia stato utilizzato per arrestare una caduta, e non sia utilizzato nuovamente fino a conferma scritta da parte di una persona competente che il suo riutilizzo è accettabile;**
- n) requisiti del dispositivo di ancoraggio o membro strutturale selezionato per fungere da punto (i) di ancoraggio, in particolare la resistenza minima richiesta, l'idoneità e la posizione;*
- o) dove pertinente, istruzioni su come effettuare il collegamento al dispositivo di ancoraggio o alla struttura;*
- p) dove pertinente, un'istruzione dettagliante il punto corretto di attacco dell'imbracatura da utilizzare e come collegarla allo stesso;*
- q) per equipaggiamenti destinati ad essere utilizzati nei sistemi di arresto caduta, un'avvertenza che sottolinei che per la sicurezza è essenziale che il dispositivo di ancoraggio o il punto di ancoraggio siano sempre posizionati e che il lavoro sia eseguito in modo tale da ridurre al minimo sia il potenziale di caduta sia la distanza potenziale di caduta. Dove è essenziale che il dispositivo/punto di ancoraggio sia posizionato al di sopra della posizione dell'utilizzatore, il fabbricante deve provvedere a un'apposita dichiarazione a tal fine;*

- r) *dove pertinente, un'istruzione che specifichi che un'imbracatura per il corpo è il solo dispositivo di presa del corpo accettabile che può essere utilizzato in un sistema anticaduta;*
- s) *per equipaggiamenti destinati ad essere utilizzati in sistemi anticaduta, un'avvertenza che sottolinei che per la sicurezza è essenziale verificare lo spazio libero richiesto al di sotto dell'utilizzatore in corrispondenza della postazione di lavoro prima di ogni occasione di utilizzo, in modo tale che, in caso di caduta, non vi sia collisione con il pavimento o altro ostacolo nel percorso di caduta;*
- t) *informazioni sui pericoli che potrebbero compromettere le prestazioni dell'equipaggiamento e sulle precauzioni di sicurezza corrispondenti da osservare, per esempio: temperature estreme, trascinarsi o attorcigliamento di cordini o funi di salvataggio su bordi affilati, reagenti chimici, conduttività elettrica, taglio, abrasione, esposizione climatica, cadute a pendolo;*
- u) *istruzioni, per quanto pertinente, su come proteggere l'equipaggiamento dai danni durante il trasporto;*
- v) *informazioni sul significato di tutte le marcature e/o simboli sull'equipaggiamento;*
- w) *dichiarazione descrittiva del modello di equipaggiamento, il tipo, i marchi identificativi e, se appropriato, il documento e l'anno a cui è conforme;*
- x) *dove è richiesta l'esecuzione di un esame CE da parte di un organismo notificato, il nome, l'indirizzo e il numero identificativo dell'organismo notificato coinvolto nella fase di progettazione e dell'organismo notificato coinvolto nella fase di controllo della produzione;*
- y) *dichiarazione di tutti i limiti noti alla vita utile sicura del prodotto o di tutte le parti del prodotto e/o raccomandazione su come determinare quando il prodotto non è più sicuro per essere utilizzato;*
- z) *avvertenza relativa al fatto che è essenziale per la sicurezza dell'utilizzatore che, se il prodotto è rivenduto al di fuori del Paese originale di destinazione, il rivenditore deve fornire le istruzioni per l'uso, la manutenzione, l'ispezione periodica e la riparazione nella lingua del Paese in cui deve essere utilizzato il prodotto*

LE ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE DEVONO COMPRENDERE:

- a) *procedimenti di pulizia, inclusa la disinfezione dove applicabile senza causare effetti dannosi sui materiali utilizzati nella fabbricazione dell'equipaggiamento o sull'utilizzatore e un'avvertenza che è necessario seguire strettamente il procedimento;*
- b) *dove applicabile, un'avvertenza che quando l'equipaggiamento si bagna, o per l'uso o a causa della pulizia, deve essere lasciato asciugare naturalmente e tenuto lontano dal calore diretto;*
- c) *le procedure di immagazzinamento, inclusi tutti i requisiti preventivi necessari in cui l'ambiente o altri fattori potrebbero compromettere la condizione dei componenti, per esempio ambiente umido, bordi affilati, vibrazione, degradazione ultravioletta; altri procedimenti di manutenzione pertinenti all'equipaggiamento, per esempio la lubrificazione.*

ISTRUZIONI PER L'ISPEZIONE PERIODICA DEVONO COMPRENDERE:

- a) *avvertenza per sottolineare la necessità di ispezioni periodiche regolari e il fatto che la sicurezza degli utilizzatori dipende dalla continua efficienza e durabilità dell'equipaggiamento;*
- b) *raccomandazione relativamente alla frequenza delle ispezioni periodiche, prendendo in considerazione fattori quali legislazione, tipo di equipaggiamento, frequenza di utilizzo e condizioni ambientali. La raccomandazione deve comprendere una dichiarazione che specifichi che la frequenza delle ispezioni periodiche deve essere almeno ogni 12 mesi;*
- c) *avvertenza per sottolineare che è necessario che le ispezioni periodiche siano eseguite unicamente da una persona competente e nel severo rispetto delle procedure di ispezione periodica del fabbricante;*
- d) *dove ritenuto necessario dal fabbricante, per esempio a causa della complessità o dell'innovazione dell'equipaggiamento o dove la competenza sulla sicurezza è fondamentale relativamente a smantellamento, riassetto o valutazione dell'equipaggiamento (per esempio anticaduta di tipo retrattile), un'istruzione specificante che le ispezioni periodiche devono essere eseguite solo dal Fabbricante o da una persona o organizzazione autorizzata dal fabbricante;*

I fabbricanti devono fornire tutte le informazioni e tutti gli equipaggiamenti necessari, per esempio istruzioni, liste di controllo, elenchi dei ricambi e attrezzi speciali, ecc., per consentire l'esecuzione delle ispezioni periodiche da parte di una persona competente.

Nota 1 I fabbricanti possono addestrare le persone per renderle competenti o per aggiornare le loro competenze durante l'ispezione periodica di DPI o altro equipaggiamento o prendere accordi affinché tale opera di formazione sia resa disponibile da organizzazioni o persone autorizzate.

LE ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE DEVONO COMPRENDERE:

- procedimenti di pulizia, inclusa la disinfezione dove applicabile senza causare effetti dannosi sui materiali utilizzati nella fabbricazione dell'equipaggiamento o sull'utilizzatore e un'avvertenza che è necessario seguire strettamente il procedimento;
- dove applicabile, un'avvertenza che quando l'equipaggiamento si bagna, o per l'uso o a causa della pulizia, deve essere lasciato asciugare naturalmente e tenuto lontano dal calore diretto;
- le procedure di immagazzinamento, inclusi tutti i requisiti preventivi necessari in cui l'ambiente o altri fattori potrebbero compromettere la condizione dei componenti, per esempio ambiente umido, bordi affilati, vibrazione, degradazione ultravioletta;
- altri procedimenti di manutenzione pertinenti all'equipaggiamento, per esempio lubrificazione.

ISTRUZIONI PER LA RIPARAZIONE

- Dove il fabbricante permette la riparazione, le istruzioni per la riparazione devono essere fornite nella lingua ufficiale del Paese in cui l'articolo è in servizio.
- Queste istruzioni devono comprendere una dichiarazione ai sensi della quale tutte le riparazioni devono essere eseguite unicamente da una persona competente per le riparazioni, che è stata autorizzata dal fabbricante e che specifichi che il procedimento di riparazione deve essere strettamente conforme alle istruzioni del fabbricante.

SCHEDA DI CONTROLLO

Deve essere raccomandato di tenere una scheda di controllo per ogni componente, sottosistema e sistema.

La scheda di controllo deve contenere titoli e spazi per consentire l'immissione dei seguenti dettagli:

- a) prodotto (per esempio imbracatura per il corpo), modello e tipo/identificazione e relativo nome commerciale;
- b) nome e dettagli di contatto del fabbricante o del fornitore;
- c) mezzo di identificazione, che potrebbe essere il lotto o il numero di serie;
- d) dove applicabile, l'anno di fabbricazione o l'anno di scadenza [fare riferimento al punto 4.2.2 y)];
- e) data di acquisto;
- f) qualsiasi altra informazione necessaria, per esempio manutenzione e frequenza di utilizzo;
- g) data del primo utilizzo;
- h) storia delle ispezioni periodiche e delle riparazioni, comprendente:
 1. date e dettagli di ciascuna ispezione periodica e riparazione e nome e firma della persona competente che ha eseguito l'ispezione periodica o la riparazione;
 2. data prevista per la successiva ispezione periodica.

MARCATURA

Ciascun articolo di DPI o altro equipaggiamento deve essere marcato in modo chiaro, indelebile e permanente dal fabbricante nella lingua ufficiale del Paese di destinazione, mediante qualsiasi metodo idoneo non avente un effetto nocivo sui materiali così marcati e deve comprendere almeno:

- a) mezzo di identificazione, per esempio nome del fabbricante, nome del fornitore o marchio commerciale;
Nota 1 Quando il DPI è marcato con il nome del fornitore questo dovrebbe avere l'approvazione dell'organismo notificato.
- b) lotto di produzione o numero di serie del fabbricante o altro mezzo di rintracciabilità;
- c) modello e tipo/identificazione;
- d) numero e anno del documento a cui l'equipaggiamento è conforme;
- e) pittogramma o altro metodo per indicare la necessità per gli utilizzatori di leggere le istruzioni per l'uso.

Nota 2 Dovrebbero essere inoltre incluse tutte le eventuali ulteriori marcature specifiche all'articolo dell'equipaggiamento.

REGOLAMENTO (UE) 2016/425 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio

Il presente regolamento stabilisce requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell'Unione.

Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare misure atte a garantire che siano messi a disposizione sul mercato solo DPI conformi al presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe stabilire una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore economico nella catena di fornitura e distribuzione.

Gli operatori economici dovrebbero adoperarsi per garantire che tutta la documentazione pertinente, come ad esempio le istruzioni per l'uso, offra informazioni precise e comprensibili e, al tempo stesso, possa essere facilmente capita, tenga conto degli sviluppi tecnologici e dei cambiamenti di comportamento dell'utilizzatore finale e sia quanto più possibile aggiornata. Nel caso in cui i DPI siano messi a disposizione sul mercato in confezioni contenenti varie unità, le istruzioni e le informazioni dovrebbero accompagnare ogni unità minima disponibile in commercio.

La marcatura CE, che indica la conformità di un prodotto, è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione di conformità in senso lato. I principi generali che disciplinano la marcatura CE sono esposti nel regolamento (CE) n. 765/2008. Le norme relative all'apposizione della marcatura CE sui DPI dovrebbero essere fissate nel presente regolamento.

CATEGORIE DI RISCHIO DEI DPI

CATEGORIA III

La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:

- a) sostanze e miscele pericolose per la salute;*
- b) atmosfere con carenza di ossigeno;*
- c) agenti biologici nocivi;*
- d) radiazioni ionizzanti;*
- e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;*
- f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di – 50 °C o inferiore;*
- g) cadute dall'alto;*
- h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;*
- i) annegamento;*
- j) tagli da seghe a catena portatili;*
- k) getti ad alta pressione;*
- l) ferite da proiettile o da coltello;*
- m) rumore nocivo.*

Obblighi dei fabbricanti

- 1. All'atto dell'immissione sul mercato dei DPI, i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II.*
- 2. I fabbricanti redigono la documentazione tecnica di cui all'allegato III («documentazione tecnica») ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 19. Qualora la conformità di un DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili sia stata dimostrata secondo la procedura appropriata, i fabbricanti redigono la dichiarazione di conformità UE a norma dell'articolo 15 e appongono la marcatura CE di cui all'articolo 16.*
- 3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per un periodo di dieci anni dalla data di immissione sul mercato del DPI.*
- 4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme al presente regolamento e tengono debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del DPI, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche tecniche in riferimento alle quali è dichiarata la conformità del DPI. Laddove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un DPI, i fabbricanti, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori e degli altri utilizzatori finali, eseguono prove a campione dei DPI messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami relativi ai DPI non conformi e i richiami di DPI, mantenendone eventualmente un registro, e informano i distributori di tale monitoraggio.*
- 5. I fabbricanti assicurano che sui DPI che immettono sul mercato sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione oppure, qualora le dimensioni o la natura del DPI non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del DPI.*
- 6. I fabbricanti indicano sul DPI oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del DPI il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati. L'indirizzo indica un unico recapito in cui il fabbricante può essere contattato. I dati di recapito sono redatti in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato.*
- 7. I fabbricanti garantiscono che il DPI sia accompagnato dalle istruzioni e informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II, scritte in una lingua stabilita dallo Stato membro interessato, facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali. Tali istruzioni ed informazioni, come pure le eventuali etichettature, devono essere chiare, comprensibili, intelligibili e leggibili.*
- 8. Il fabbricante fornisce la dichiarazione di conformità UE con il DPI o include nelle istruzioni e nelle informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II l'indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE.*
- 9. I fabbricanti che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un DPI da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento, prendono immediatamente le misure correttive necessarie a renderlo conforme o, a seconda dei casi, a ritirarlo o a richiamarlo. Inoltre, qualora il DPI presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sui cui mercati lo hanno messo a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.*
- 10. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in forma cartacea o elettronica, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del DPI con il presente regolamento, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal DPI che hanno immesso sul mercato.*

Obblighi dei distributori

1. *Quando mettono un DPI a disposizione sul mercato, i distributori esercitano la dovuta diligenza in relazione ai requisiti del presente regolamento.*
2. *Prima di mettere un DPI a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti, dalle istruzioni e dalle informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II, in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali dello Stato membro in cui il DPI è messo a disposizione sul mercato, e che il fabbricante e l'importatore abbiano soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 10, paragrafo 3, rispettivamente. Il distributore che ritenga o abbia motivo di ritenere che un DPI non sia conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato II non lo mette a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il DPI presenti un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato.*
3. *I distributori garantiscono che, per il periodo in cui il DPI è sotto la loro responsabilità, le condizioni di deposito o di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II.*
4. *I distributori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un DPI da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente regolamento, si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie a renderlo conforme o, laddove opportuno, a ritirarlo o a richiamarlo. Inoltre, qualora il DPI presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sui cui mercati hanno messo il DPI a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.*
5. *I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in forma cartacea o elettronica, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del DPI. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal DPI che hanno messo a disposizione sul mercato.*

DOCUMENTAZIONE TECNICA PER I DPI

La documentazione tecnica deve specificare i mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità dei DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili cui fa riferimento l'articolo 5 e stabiliti nell'allegato II.

La documentazione tecnica deve comprendere almeno gli elementi seguenti:

- a) una descrizione completa del DPI e dell'uso cui è destinato;*
- b) una valutazione dei rischi da cui il DPI è destinato a proteggere;*
- c) un elenco dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili al DPI;*
- d) disegni e schemi di progettazione e fabbricazione del DPI e dei suoi componenti, sottoinsiemi e circuiti;*
- e) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni e degli schemi di cui alla lettera d) e del funzionamento del DPI;*
- f) i riferimenti delle norme armonizzate di cui all'articolo 14 che sono state applicate per la progettazione e la fabbricazione del DPI. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione deve specificare le parti che sono state applicate;*
- g) se le norme armonizzate non sono state applicate o lo sono state solo parzialmente, la descrizione delle altre specifiche tecniche che sono state applicate al fine di soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili;*
- h) i risultati dei calcoli di progettazione, delle ispezioni e degli esami effettuati per verificare la conformità del DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili;*
- i) relazioni sulle prove effettuate per verificare la conformità del DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili e, se del caso, per stabilire la relativa classe di protezione;*
- j) una descrizione dei mezzi usati dal fabbricante durante la produzione del DPI per garantire la conformità del DPI fabbricato alle specifiche di progettazione;*
- k) una copia delle istruzioni e delle informazioni del fabbricante che figurano nell'allegato II, punto 1.4;*
- l) per i DPI prodotti come unità singole per adattarsi a un singolo utilizzatore, tutte le istruzioni necessarie per la fabbricazione di tali DPI sulla base del modello di base approvato;*
- m) per i DPI prodotti in serie in cui ciascun articolo è fabbricato per adattarsi a un singolo utilizzatore, una descrizione delle misure che devono essere prese dal fabbricante durante il montaggio e il processo di produzione per garantire che ciascun esemplare di DPI sia conforme al tipo omologato e ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili.*

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE APPLICABILI A TUTTI I DPI

1. *I DPI devono offrire una protezione adeguata nei confronti dei rischi da cui sono destinati a proteggere.*

Ergonomia

I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, nelle condizioni prevedibili di impiego cui sono destinati, l'utilizzatore possa svolgere normalmente l'attività che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata del miglior livello possibile.

- ❖ *Livelli e classi di protezione*
- ❖ *Livello di protezione ottimale Il livello di protezione ottimale da prendere in considerazione all'atto della progettazione è quello al di là del quale le limitazioni risultanti dal fatto di portare il DPI ostacolerebbero il suo utilizzo effettivo durante l'esposizione al rischio o il normale svolgimento dell'attività.*
- ❖ *Classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio Qualora le diverse condizioni prevedibili di impiego portino a distinguere vari livelli di uno stesso rischio, all'atto della progettazione del DPI devono essere prese in considerazione classi di protezione adeguate.*

Innocuità dei DPI

- ❖ *Assenza di rischi intrinseci e di altri fattori di disturbo I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo da non creare rischi o altri fattori di disturbo nelle condizioni prevedibili di impiego. 31.3.2016 L 81/75 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT*

Materiali costitutivi appropriati

- ❖ *I materiali di cui sono fatti i DPI, compresi i loro eventuali prodotti di decomposizione, non devono avere effetti negativi sulla salute o sulla sicurezza degli utilizzatori.*

Stato della superficie soddisfacente di ogni parte di un DPI a contatto con l'utilizzatore

- ❖ *Ogni parte di un DPI a contatto, o suscettibile di entrare in contatto con l'utilizzatore durante l'impiego non deve avere asperità, spigoli vivi, punte acuminata e simili suscettibili di provocare una irritazione eccessiva o delle ferite.*

Impedimento massimo ammissibile per l'utilizzatore

- ❖ *Gli impedimenti causati dai DPI alle azioni da svolgere, alle posizioni da assumere e alle percezioni sensoriali devono essere ridotti al minimo Inoltre, l'utilizzo dei DPI non deve comportare azioni che potrebbero mettere in pericolo l'utilizzatore.*

Comfort ed efficacia

- ❖ *Adeguamento dei DPI alla morfologia dell'utilizzatore I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale da poter essere correttamente posizionati il più comodamente possibile sull'utilizzatore e da rimanervi durante il periodo di impiego prevedibile, tenendo conto dei fattori ambientali, dei gesti da compiere e delle posizioni da assumere. A tal fine deve essere possibile adattare i DPI alla morfologia dell'utilizzatore mediante ogni mezzo opportuno, come adeguati sistemi di regolazione e fissaggio o una gamma sufficiente di misure e numeri.*

Leggerezza e solidità

- ❖ *I DPI devono essere il più possibile leggeri senza pregiudicare la solidità e l'efficacia.*
- ❖ *I DPI devono soddisfare i requisiti supplementari specifici per assicurare una protezione efficace dai rischi che sono destinati a prevenire e devono essere in grado di resistere ai fattori ambientali nelle condizioni prevedibili di impiego.*

Compatibilità tra tipi diversi di DPI destinati ad essere utilizzati simultaneamente

- ❖ *Se uno stesso fabbricante immette sul mercato diversi modelli di DPI di tipi diversi per assicurare simultaneamente la protezione di parti contigue del corpo, tali modelli devono essere compatibili.*

Indumenti protettivi contenenti dispositivi di protezione amovibili

- ❖ *Gli indumenti protettivi contenenti dispositivi di protezione amovibili costituiscono un DPI e devono essere valutati in quanto combinazione durante le procedure di valutazione della conformità.*

Istruzioni e informazioni del fabbricante

Le istruzioni fornite obbligatoriamente dal fabbricante con i DPI devono recare, oltre al nome e all'indirizzo del fabbricante, ogni informazione utile concernente:

- a) *le istruzioni di magazzinaggio, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I prodotti per la pulizia, la manutenzione o la disinfezione consigliati dai fabbricanti non devono avere nell'ambito delle loro modalità di impiego alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore;*
- b) *le prestazioni registrate durante le pertinenti prove tecniche effettuate per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI;*
- c) *se del caso, gli accessori che possono essere utilizzati con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati*
- d) *se del caso, le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzo;*
- e) *laddove applicabile, il mese e l'anno o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti;*
- f) *se del caso, il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto;*
- g) *il significato delle eventuali marcature (cfr. il punto 2.12);*
- h) *il rischio da cui il DPI è destinato a proteggere;*
- i) *il riferimento al presente regolamento e, se del caso, i riferimenti ad altre normative di armonizzazione dell'Unione*
- j) *il nome, l'indirizzo e il numero di identificazione dell'organismo notificato o degli organismi notificati coinvolti nella valutazione della conformità dei DPI;*
- k) *i riferimenti alla o alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la data della o delle norme, o i riferimenti ad altre specifiche tecniche utilizzate;*
- l) *l'indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE. Le informazioni non devono essere contenute nelle istruzioni fornite dal fabbricante, se la dichiarazione di conformità UE accompagna il DPI.*

Le informazioni di cui alle lettere i), j), k) e l) non devono essere contenute nelle istruzioni fornite dal fabbricante, se la dichiarazione di conformità UE accompagna il DPI.

REQUISITI SUPPLEMENTARI COMUNI A DIVERSI TIPI DI DPI

(con riferimento ai dispositivi di sicurezza contro le cadute dall'alto)

DPI dotati di sistemi di regolazione

- ❖ *Se i DPI sono dotati di sistemi di regolazione, questi devono essere progettati e fabbricati in modo tale da non potersi allentare accidentalmente dopo la regolazione nelle condizioni prevedibili di impiego.*

DPI soggetti a invecchiamento

- ❖ *Se è noto che le prestazioni di progetto di un nuovo DPI possono deteriorarsi notevolmente con l'invecchiamento, il mese e l'anno di fabbricazione e/o, se possibile, il mese e l'anno di scadenza devono essere marchiati in modo indelebile e inequivocabile su ciascun esemplare di DPI immesso sul mercato e sui relativi imballaggi.*
- ❖ *Se il fabbricante non può impegnarsi per quanto riguarda la vita utile del DPI, deve indicare nelle istruzioni tutte le informazioni necessarie a consentire all'acquirente o all'utilizzatore di determinare il mese e l'anno di scadenza ragionevole in relazione al livello di qualità del modello e alle condizioni effettive di magazzinaggio, di impiego, di pulizia, di revisione e di manutenzione.*
- ❖ *Qualora si constatasse che i DPI possono subire un'alterazione rapida e sensibile delle prestazioni a causa dell'invecchiamento provocato dall'applicazione periodica di un processo di pulitura raccomandato dal fabbricante, quest'ultimo deve apporre, se possibile, su ciascun esemplare di DPI immesso sul mercato, l'indicazione del numero massimo di operazioni di pulitura al di là del quale è opportuno revisionare o sostituire il DPI. Qualora tale indicazione non sia apposta, il fabbricante deve fornire tale informazione nelle istruzioni.*

DPI suscettibili di restare impigliati durante l'impiego

- ❖ *Se le condizioni prevedibili di impiego comportano in particolare il rischio che il DPI resti impigliato in un oggetto in movimento e ponga in tal modo in pericolo l'utilizzatore, il DPI deve essere progettato e fabbricato in modo tale da provocare la rottura o la lacerazione di uno degli elementi costitutivi eliminando in tal modo il pericolo.*

DPI per interventi in situazioni estremamente pericolose

- ❖ *Le istruzioni fornite dal fabbricante con i DPI per interventi in situazioni estremamente pericolose devono comprendere in particolare informazioni destinate a persone competenti, addestrate e qualificate per interpretarle e farle applicare dall'utilizzatore.*
- ❖ *Le istruzioni devono inoltre descrivere la procedura da seguire per verificare sull'utilizzatore che indossa il DPI che quest'ultimo sia debitamente regolato e pronto per l'impiego.*
- ❖ *Se il DPI è dotato di un dispositivo di allarme che scatta in assenza del livello di protezione normalmente assicurato, tale dispositivo di allarme deve essere progettato e posizionato in modo da essere avvertito dall'utilizzatore nelle condizioni prevedibili di impiego.*

Cadute

- ❖ *Prevenzione delle cadute a causa di scivolamento Le soles esterne delle calzature antinfortunistiche destinate a prevenire gli scivolamenti devono essere progettate e fabbricate o munite di mezzi supplementari per garantire un'aderenza adeguata, in funzione della natura o dello stato della superficie.*

Prevenzione delle cadute dall'alto

- ❖ *I DPI destinati a prevenire le cadute dall'alto o i loro effetti devono comprendere un'imbracatura di sicurezza e un sistema di collegamento **raccordabile a un punto di ancoraggio esterno sicuro**.*
- ❖ *Essi devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, se utilizzati nelle condizioni prevedibili di impiego, lo scivolamento verticale dell'utilizzatore sia ridotto al minimo per evitare qualsiasi impatto contro un ostacolo, senza che la forza di frenatura raggiunga la soglia in cui sopravvengono lesioni corporali o quella di apertura o di rottura di un componente dei DPI per cui possa prodursi la caduta dell'utilizzatore.*
- ❖ *Tali DPI devono inoltre garantire che al termine della frenatura l'utilizzatore si trovi in una posizione corretta, che gli consenta se necessario di attendere i soccorsi.*
- ❖ *Nelle istruzioni, il fabbricante deve in particolare precisare i dati utili relativi:*
 - a) alle caratteristiche necessarie per il punto di ancoraggio esterno sicuro, nonché allo spazio minimo necessario al disotto dell'utilizzatore;*
 - b) al modo corretto di indossare l'imbracatura di sicurezza e di raccorderne il sistema di collegamento al punto di ancoraggio esterno sicuro.*

CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE (Modulo A)

1. *Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 4 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il DPI interessato soddisfa i requisiti applicabili del presente regolamento.*
2. *Documentazione tecnica Il fabbricante predispone la documentazione tecnica descritta nell'allegato III.*
3. *Fabbricazione Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dei DPI fabbricati alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e ai requisiti applicabili del presente regolamento.*
4. *Marchatura CE e dichiarazione di conformità UE*
5. *Il fabbricante appone la marchatura CE su ciascun esemplare di DPI che soddisfi i requisiti applicabili del presente regolamento.*
6. *Il fabbricante redige una dichiarazione scritta di conformità UE per un modello di DPI e la tiene, insieme alla documentazione tecnica, a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data di immissione sul mercato del DPI. La dichiarazione di conformità UE identifica il DPI per cui è stata redatta. Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.*

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE N. ...

1. *DPI (numero del prodotto, del tipo, del lotto o di serie):*
2. *Nome e indirizzo del fabbricante e, ove applicabile, del suo mandatario:*
3. *La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante:
Oggetto della dichiarazione (identificazione del DPI che ne consenta la rintracciabilità; se necessario per l'identificazione del DPI, un'immagine a colori sufficientemente chiara può essere inclusa):*
4. *L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la data della norma, o alle altre specifiche tecniche, compresa la data della specifica, in relazione alle quali è dichiarata la conformità:*
5. *Ove applicabile, l'organismo notificato ... (denominazione, numero) ...

ha svolto l'esame UE del tipo (modulo B) e ha rilasciato il certificato di esame UE del tipo ... (riferimento a tale certificato).*
6. *Ove applicabile, il DPI è oggetto della procedura di valutazione della conformità ... [conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali (modulo C 2) o conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D)] ... sotto la sorveglianza dell'organismo notificato ... (denominazione, numero).*
7. *Informazioni supplementari: Firmato a nome e per conto di ... (luogo e data del rilascio): (nome e cognome, funzione) (firma):*

Articolo 47

Disposizioni transitorie

1. *Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato dei prodotti contemplati dalla direttiva 89/686/CEE conformi a tale direttiva e immessi sul mercato anteriormente al 21 aprile 2019.*
2. ***Gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della direttiva 89/686/CEE rimangono validi fino al 21 aprile 2023, salvo che non scadano prima di tale data.***

NON CONFORMITÀ FORMALE

1. *Fatto salvo l'articolo 38, se uno Stato membro giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:*
 - a) *la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 17 del presente regolamento;*
 - b) *la marcatura CE non è stata apposta;*
 - c) *il numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nella fase di controllo della produzione è stato apposto in violazione dell'articolo 17 o non è stato apposto;*
 - d) *la dichiarazione di conformità UE non è stata redatta o non è stata redatta correttamente;*
 - e) *la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta;*
 - f) *le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 6, o all'articolo 10, paragrafo 3, sono assenti, false o incomplete;*
 - g) *qualsiasi altro requisito amministrativo di cui all'articolo 8 o all'articolo 10 non è stato rispettato.*
2. *Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato adotta tutte le misure del caso per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del DPI o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato.*

Articolo 45

SANZIONI

1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni da imporre in caso di violazione, da parte degli operatori economici, delle disposizioni del presente regolamento. Tali norme possono includere sanzioni penali in caso di violazioni gravi.

COMPETENZE PROFESSIONALI

Competenze facenti parte del Libretto Formativo del Cittadino Lavoratore Europeo

Il QNQ assume il concetto di competenza quale comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale, ai sensi del :

Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13

Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

(Gazzetta Ufficiale n.39 del 15-2-2013)

Decreto Ministeriale 8 gennaio 2018

Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n 13.

Il Quadro nazionale delle qualificazioni (di seguito QNQ) è un quadro di descrittori di risultati di apprendimento espressi in termini di competenze.

Esso è fondato sul Quadro europeo delle qualifiche e ne sviluppa ed amplia la struttura.

Il QNQ costituisce una componente dell'infrastruttura tecnica del Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualifiche professionali, finalizzata a facilitare il rapporto tra lo stesso e il Quadro europeo delle qualifiche.

COMPETENZE TRASVERSALI

Competenze afferenti alla sicurezza e la qualità

Si tratta di competenze tecnico-professionali relativi alle aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale comuni a numerosi profili professionali presenti nella sezione 1 del QRSP. Si precisa che la competenza afferente alla sicurezza non costituisce riferimento per la progettazione di percorsi normati afferenti alla sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008 e pertanto non possono assolvere gli adempimenti correlati agli obblighi normativi in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.

OPERARE IN SICUREZZA E NEL RISPETTO DELLE NORME DI IGIENE E DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE, IDENTIFICANDO E PREVENENDO SITUAZIONI DI RISCHIO PER SÉ, PER ALTRI E PER L'AMBIENTE

Conoscenze	Abilità
D.Lgs. 81/2008	Applicare gli elementi di base di un sistema per la gestione della qualità
Dispositivi di protezione individuale e collettiva	Applicare procedure e istruzioni operative attinenti al sistema qualità previsti nella struttura organizzativa di appartenenza
Metodi per l'individuazione e il riconoscimento delle situazioni di rischio	Utilizzare modelli, schemi o schede precostituiti di documentazione delle attività svolte e dei risultati ai fini della implementazione del sistema qualità
Normativa ambientale e fattori di inquinamento	Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti
Nozioni di primo soccorso	
Segnali di divieto e prescrizioni correlate	

OPERARE SECONDO I CRITERI DI QUALITÀ STABILITI DAL PROTOCOLLO AZIENDALE, RICONOSCENDO E INTERPRETANDO LE ESIGENZE DEL CLIENTE/UTENTE INTERNO/ESTERNO ALLA STRUTTURA/FUNZIONE ORGANIZZATIVA

Conoscenze	Abilità
Direttive e normative sulla qualità di settore	Applicare gli elementi di base di un sistema per la gestione della qualità
Principi ed elementi di base di un sistema qualità	Applicare procedure e istruzioni operative attinenti al sistema qualità previsti nella struttura organizzativa di appartenenza
Procedure attinenti al sistema qualità	Utilizzare modelli, schemi o schede precostituiti di documentazione delle attività svolte e dei risultati ai fini della implementazione del sistema qualità
Strumenti e tecniche di monitoraggio delle attività e dei risultati raggiunti	Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti
Strumenti informativi di implementazione del sistema qualità	

I percorsi di formazione presenti sul mercato o che vengono offerti dai fabbricanti (come è indicato nella norma UNI EN 365:2005) non sono coerenti per l'acquisizione delle specifiche competenze professionali da quando è stato istituito il Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n 13.

La certificazione delle competenze è basata ai fini della verifica dello svolgimento della propria mansione o alla idoneità tecnico professionale per svolgere la propria attività

Vediamo di contestualizzare quali sono le conoscenze , abilità e l'autonomia e responsabilità del tecnico ispettore

TECNICO ISPETTORE DPI III CATEGORIA	
QNQ Livello 3	
Conoscenze	<i>Gamma di conoscenze, prevalentemente concrete, con elementi concettuali finalizzati a creare collegamenti logici. Capacità interpretativa.</i>
Abilità	<i>Utilizzare anche attraverso adattamenti, riformulazioni e rielaborazioni una gamma di saperi, metodi, materiali e strumenti per raggiungere i risultati previsti, attivando un set di abilità cognitive, relazionali, sociali e di attivazione che facilitano l'adattamento nelle situazioni mutevoli.</i> Tipicamente: COGNIZIONE, COLLABORAZIONE e ORIENTAMENTO AL RISULTATO
Autonomia e Responsabilità	<i>Raggiungere i risultati previsti assicurandone la conformità e individuando le modalità di realizzazione più adeguate, in un contesto strutturato, con situazioni mutevoli che richiedono una modifica del proprio operato.</i>

Competenze professionali del tecnico ispettore DPI III CATEGORIA:

- 1. Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente*
- 2. Selezionare, utilizzare, mantenere ed eseguire ispezioni periodiche sui DPI o altri equipaggiamenti in modo corretto e di essere a conoscenza delle limitazioni, delle precauzioni e dei pericoli derivanti dall'uso improprio*
- 3. Verificare la conformità dei prodotti*
- 4. Verificare le informazioni del fabbricante*
- 5. Riportare le conclusioni*
- 6. Indicare le azioni correttive*
- 7. Aggiornare il libretto d'uso e manutenzione del DPI*

Elementi di contesto

Ambito di riferimento : Manutenzione e ispezione periodica dei DPI III CATEGORIA:

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto EN 365 - 2005

Collocazione organizzativa

Persona addestrata, dichiarata come competente e che abbia ricevuto istruzioni scritte che gli consentano di selezionare, utilizzare, mantenere ed eseguire ispezioni periodiche sui DPI o altri equipaggiamenti in modo corretto e di essere a conoscenza delle limitazioni, delle precauzioni e dei pericoli derivanti dall'uso improprio.

Che tipo di “abilitazione” deve avere un TECNICO ISPETTORE DPI III CATEGORIA?

Il termine *abilitazione* in realtà non è utilizzabile in quanto non esiste ad oggi una categoria professionale specifica nella Classificazioni Nazionale delle Attività economiche ATECO o specifica attestazione SOA, o albi professionali .

Fermo restando che :

Se il soggetto è un dipendente lavoratore e svolge questo tipo di mansione **opera con specifiche competenze professionali** facenti parte del Libretto Formativo del Cittadino Lavoratore Europeo

L’attestato è personale ed è riconosciuto su tutta la comunità europea .

Il datore di lavoro risponde in sede civile del suo operato

Se il soggetto è un’impresa—lavoratore autonomo—artigiano e svolge questo tipo di attività . deve avere oltre a quanto previsto per l’ idoneità tecnica professionale art 26 T.U :

- *Visura camerale riportante la specifica attività di “ manutenzione , ispezione e verifica periodica di dispositivi di protezione individuale e collettiva e ogni altra attività volta a coordinare, gestire ed organizzare quanto inerente o connesso all’attività specificata.”*
- *Attestato del riconoscimento delle competenze professionali in coerenza del Decreto ministeriale 08 gennaio 2018—Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13*

CONTENUTI MINIMI DI UN ATTESTATO

con valore di **QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE QNQ** pari al valore EQF

“quadro regionale degli standard professionali «della Regione Lombardia»

⇒ <i>Profilo professionale</i>	<i>specifica della denominazione</i>
⇒ <i>Competenze certificate</i>	<i>specificare le denominazioni delle competenze effettivamente raggiunte di cui agli standard di riferimento, indipendentemente dal loro contesto di acquisizione. Utilizzare solo le denominazioni degli standard, non apportandovi modifiche o integrazioni.</i>
⇒ <i>Valore QNQ- EQF</i>	<i>Riportare - laddove definito - il livello di qualificazione dei Profili e degli elementi di professionalità (competenze) del Quadro Regionale degli Standard Professionali (QNQ),</i>
⇒ <i>Soggetto certificatore</i>	<i>denominazione e sede.</i>
⇒ <i>ID SEDE</i>	<i>del soggetto certificatore.</i>
⇒ <i>ID CORSO</i>	<i>numero del corso</i>
⇒ <i>Data</i>	<i>erogazione del corso</i>
⇒ <i>Numero</i>	<i>numero progressivo dell’attestato</i>
⇒ <i>Durata</i>	<i>ore –giorni -</i>
⇒ <i>Contenuti</i>	<i>denominazioni dei moduli / unità formative e loro contenuti essenziali</i>
⇒ <i>Modalità pratiche di apprendimento</i>	
⇒ <i>Accertamento e valutazione</i>	
<i>Validità</i>	<i>Aggiornamento</i> <i>Scadenza</i>
<i>Firma docente</i>	<i>Firma tutor del corso</i> <i>Firma del legale rappresentante</i>